



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49/2019

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. FALZONE Giovanna - Presidente	Sì
2. COLLI Giuseppe - Consigliere	Sì
3. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
4. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
5. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
6. DAVOLI Luca - Consigliere	Sì
7. MANGIAFICO Teresa Pinuccia - Consigliere	Sì
8. NOIELLI Maria Leticia - Consigliere	Sì
9. PEZZANA Piergiovanna - Consigliere	Sì
10. GALLI Maria Luisa - Consigliere	Sì
11. GHIOTTO Enrico - Consigliere	Sì
12. GHIOTTO Margherita - Consigliere	Sì
13. PISANI Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Giovanna FALZONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Vice Sindaco Avv. Giuseppe COLLI, il quale spiega come ogni anno occorra fare una ricognizione delle Società partecipate sia in modo diretto che indiretto e le elenca. Ricorda che per il CLIR il Comune di Cilavegna è in sospensione dei diritti societari ed a breve avanzerà richiesta di pagamento della propria quota azionaria.

Interviene il capogruppo di minoranza Alberto PISANI, il quale specifica essere la fotografia della situazione esistente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Cilavegna con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cilavegna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Cilavegna detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 e art. 5 del T.U.S.P..

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Giovanna FALZONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Carmen Bollati

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 49 DEL 28/11/2019

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 12-dic-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27-dic-2019.

Nello stesso giorno, 12-dic-2019, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 12/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Servizio 2 Economico Finanziario tel. 0381/668045 e-mail: ragio@comune.cilavegna.pv.it



RELAZIONE TECNICA

**Revisione ordinaria periodica delle Partecipazioni
ai sensi dell'art. 20, comma 1 e seguenti del D. Lgs.
175/2016, così come modificato dal D. Lgs.
100/2017.**

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 28/11/2019

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.


Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A.S. MORTARA S.p.A.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque SCARL.	0,027	SI RITIENE NECESSARIO IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN SUDETTA SOCIETÀ IN QUANTO SVOLGE UN SERVIZIO NECESSARIO E DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITÀ, RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TUSP (ART. 4 E 20).
C.L.I.R. S.p.A	Diretta	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	3,59	È STATA AVVIATA LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE AL FINE DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, ATTUALMENTE CONCLUSA, PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'.
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	Indiretta	Gestione servizio idrico integrato sul territorio comunale e nell'area determinata dall' A.A.T.O. della Provincia di Pavia.	0,002181925	PAVIA ACQUE SRL GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO SUL TERRITORIO COMUNALE E NELL'AREA DETERMINATA DALL'A.A.T.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
A.S. MARE S.p.A.	Indiretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	0,027	A.S. MARE S.r.l. DETIENE UNA PARTECIPAZIONE IN PAVIA ACQUE S.C.R.L. PARI ALL' 8,080739%

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Indiretta	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,0002376	BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL E' SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE RETI E IMPIANTI PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
LD RETI S.r.l.	Indiretta	Gestione delle reti e distribuzione del gas metano.	0,0016335	GESTISCE I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GAS, PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, CICLO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI AMBIENTALI, SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE IN NUMEROSI COMUNI NELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA, LODI, PAVIA.
TRE MORTARA S.r.l.	Indiretta	Produzione di energia fotovoltaica e trattamento acque reflue	0,027	TRE MORTARA SRL SI OCCUPA PRODUZIONE DI ENERGIA TRAMITE PANNELLI FOTOVOLTAICI E DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE MEDIANTE PPPI.

GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28.09.2017, e richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 20.12.2018, questo Comune, ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. Si segnala che sono in corso le procedure di alienazione delle quote del C.L.I.R. SpA, mentre sono state liquidate le società GAL Lomellina Srl ed E.E.S.C.O. Srl.

Al contempo si rende noto che la società A.S.M.I.A. Srl è stata fusa per incorporazione in A.S.Mortara SpA in data 6 novembre 2018 innanzi al notaio dr.ssa Luisa Cellerino in Vigevano, repertorio n. 46.073, raccolta n. 12.052 e registrato a Pavia; è stato sottoscritto un accordo per la cessione delle quote di partecipazione di A.S. Mortara SpA in Broni Stradella Pubblica Srl ad ASM Voghera SpA che dovrebbe concludersi per la fine dell'anno 2019/2020.

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si riconfermano le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria in quanto le partecipazioni attualmente detenute dall'Ente non rientrano nelle casistiche previste per la razionalizzazione.

Cilavegna, lì 13.11.2019

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO



COMUNE DI CILAVEGNA
Provincia di Pavia

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 22/2019

PARERE SULLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Il rag. Enrico Paglione Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 14.12.2017 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2020, Revisore dei Conti del Comune di Cilavegna.

Premesso.

- ✚ di avere ricevuto a mezzo @mail la bozza di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100: approvazione." corredato dei seguenti documenti:
- Allegato A): revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, comma 19 e seguenti del d.lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. 100/2017.
 - Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali dr. Maurizio Gianlucio Visco.

Richiamati.

- ✓ L'art.239 del TUEL intitolato "Funzioni dell'organo di revisione" dove, al numero 3 del punto 1 della lettera b) prevede che:
- ✓ 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni.
- ✓ ...omissis b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ...omissis 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- ✓ Il D.lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come da ultimo modificato dal D.lgs. 100/2017 (decreto correttivo).

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P.

- ✓ le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- ✓ l'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette".
- ✓ se ricorrono le condizioni previste, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (il limite di un milione di euro si applicherà dal 2020);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

tutto ciò premesso e considerato

il Revisore rileva quanto segue:

Il Comune, con la DCC n. 42 del 27/09/2017, aveva provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute, e aveva stabilito:

Nell'allegato B) sopracitato, viene resa una analisi delle partecipate dalla quale si evince che il Comune di Cilavegna a stabilito quanto segue:

- Società C.L.I.R. S.p.a. percentuale di possesso pari al 3,59% alienazione della propria quota posseduta;
- Società Gal S.r.l. percentuale di possesso pari al 3,59% 2,032% posto in liquidazione, è nominato il liquidatore;
- Società E.E.S.CO S.r.l. percentuale di possesso pari al 0,148978% in liquidazione.

Nell'allegato A) vengono esaurientemente elencate le partecipazioni detenute dal Comune di Cilavegna e le motivazioni che giustificano il loro mantenimento o la loro dismissione e che possono riassumersi in questa tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Mantenimento partecipazione
A.S. MORTARA - S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque SCARL.	0,027%	SI
C.L.I.R. - S.p.A.	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	3,59%	Procedura di Alienazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTAMENTE POSSEDUTE E/O PARTECIPATE DAL COMUNE

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Mantenimento partecipazione
PAVIA ACQUE - S.C.A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato sul territorio comunale e nell'area determinata dall' A.A.T.O. della Provincia di Pavia.	0,002181925	SI
A.S. MARE - S.p.A.	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	0,027	SI
BRONI STRADELLA PUBBLICA - S.r.l.	Gestione e conduzione reti e impianti per acquedotto, fognatura e depurazione.	0,0002376	SI
LD RETI - S.r.l.	Gestione delle reti e distribuzione del gas metano.	0,0016335	SI
TRE MORTARA - S.r.l.	Produzione di energia fotovoltaica	0,027	SI

Conclusioni

Tutto ciò premesso, tenuto conto della documentazione esaminata, delle norme di riferimento in materia, dei richiamati principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa, del parere favorevole fornito dai Responsabili dei servizi competenti.

Tenuto conto dei:

pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali dr. Maurizio Gianluccio Visco e dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Marco Bagnoli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 247/2000.

Esprime

Per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si rinvia, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione consigliare ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100: approvazione."

Invita l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali e al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà anche, ad inserirlo nella raccolta dei Verbali del Revisore.

Dalla Sede 27/11/2019

Revisore Unico dei Conti
Enrico rag. Paglione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte del Revisore dei Conti.